



Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER
L'AMBIENTE NATURALE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 86/1983

ART. 1 – FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Provinciale per l'ambiente naturale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 86/1983.

ART. 2 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 25 della L.R. 86/1983 spetta alla Commissione:

1. esprimere parere sui Piani di Gestione delle Riserve Naturali;
2. esprimere parere sulle delimitazioni definitive e sulle misure di salvaguardia delle Riserve Naturali;
3. promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale individuate nell'allegato A della L.R. 86/1983 ed in particolare:
 - promuovere l'analisi puntuale del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;
 - proporre le aree da destinare a nuove riserve o parchi regionali;
 - proporre l'individuazione dei monumenti naturali;
 - indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;
 - proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali, per quanto concerne le zone stesse, dei comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso nelle zone medesime.

Dette funzioni sono svolte ogni volta che ne venga fatta richiesta da parte degli Organi della Provincia o di altri Enti istituzionalmente competenti, o da parte della Commissione stessa, d'intesa con gli organi suddetti.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione è nominata dal Presidente della Provincia ed è composta:

1. dal Presidente della Provincia, o suo delegato;
2. da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
3. da dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative.

ART. 4 – PRESIDENTE

Le funzioni di presidente sono svolte dal Presidente della Provincia o dal soggetto da esso delegato. Le medesime possono essere svolte anche da un altro membro della Commissione appartenente all'amministrazione provinciale, su delega del presidente della Commissione.

Sono compiti del presidente:

1. convocare la Commissione;
2. fissare l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare;
3. dirigere e coordinare i lavori;
4. sottoscrivere, assieme al segretario, i verbali delle riunioni;
5. provvedere agli eventuali adempimenti conseguenti ai pareri espressi dalla Commissione.

ART. 5 – NOMINA E RINNOVO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, previa istruttoria effettuata dal competente Settore.

La Commissione rimane in carica per una durata pari al mandato del Consiglio provinciale. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dall'incarico prima della scadenza oppure qualora uno dei componenti risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive, si provvede alla sostituzione con nuova nomina da parte del Presidente della Provincia e preventiva istruttoria effettuata dal competente Settore.

ART. 6 – CONVOCAZIONE

Le convocazioni sono effettuate dal presidente per determinazione autonoma oppure per richiesta dei componenti della Commissione.

Le convocazioni della Commissione avvengono, in via ordinaria, mediante invito anche a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria, da trasmettersi a ciascun componente almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La Commissione può essere convocata in via d'urgenza dal presidente, non meno di tre giorni prima della seduta.

Nella convocazione deve essere fissato l'ordine del giorno con indicazione dei singoli argomenti da trattare.

Qualora la Commissione debba esprimere i pareri previsti dall'art. 7 comma 6 e dall'art. 25 della L.R. 86/83, il presidente convoca d'ufficio la Commissione in una seduta che si dovrà tenere entro un termine massimo di venti giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

In tal caso, la documentazione oggetto di esame della Commissione deve essere trasmessa in copia ai membri della Commissione non meno di dieci giorni prima dell'adunanza, ovvero deve essere comunicato, entro lo stesso termine, il recapito dell'Ufficio provinciale presso il quale la documentazione stessa è consultabile.

La commissione viene convocata, di norma, presso la sede della Provincia di Cremona o in modalità telematica.

ART. 7 – VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

La commissione è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Qualora non si raggiunga questo numero minimo, trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, la Commissione si intende convocata, seduta stante, in seconda convocazione ed è valida se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 8 – VALIDITÀ DELLE DECISIONI

La Commissione si esprime a maggioranza semplice dei voti.

Il voto è espresso in forma palese.

I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento in valutazione, poiché relativo a interventi riguardanti interessi propri e di parenti o affini fino al 4° grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

A conclusione dell'iter i pareri sono trasmessi dal presidente a Regione Lombardia.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di componenti esterni per l'illustrazione dell'oggetto della discussione.

ART. 10 – SEGRETERIA

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Provincia di Cremona specificatamente

incaricato e nominato dal Presidente della Provincia.

In caso di assenza o di impedimento del segretario durante le sedute, ne fa le veci un componente della Commissione, appartenente all'amministrazione provinciale, appositamente individuato dal presidente.

Il segretario partecipa alle sedute e, su invito del presidente, esegue l'appello nominale dei componenti, dà lettura dell'ordine del giorno, annota i risultati delle decisioni.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto dal segretario apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza.

Devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti espressi alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene successivamente inviato a tutti i componenti della Commissione.

ART. 11 – INDENNITÀ DI PRESENZA

La partecipazione dei membri alle sedute della Commissione avviene a titolo gratuito.